



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 159 del reg.	<b>Oggetto:</b> RINEGOZIAZIONE CONCESSIONE DI AREA COMUNALE IN LOCALITA' PIETRASECCA PER UTILIZZO DI STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE ALLA SOCIETA' INWIT S.p.A. – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
Data 18/12/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di DICEMBRE alle ore 11:20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Mazzetti	Mario	Assessore		X
Zazza	Alessandra	Assessore	X	
De Luca	Rosa	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi.

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**RINEGOZIAZIONE CONCESSIONE DI AREA COMUNALE IN LOCALITA' PIETRASECCA PER UTILIZZO DI STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE ALLA SOCIETA' INWIT S.p.A. – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**" – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Medaglia d'argento al Valore Civile  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## Proposta di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** RINEGOZIAZIONE CONCESSIONE DI AREA COMUNALE IN LOCALITA' PIETRASECCA PER UTILIZZO DI STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE ALLA SOCIETA' INWIT S.p.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

### Premesso che:

con deliberazione di G.C. n. 311 del 06.06.1997, veniva concessa in locazione una area comunale per l'installazione di una stazione radio base telefonia cellulare alla Società. Telecom Italia Mobile S.p.A;

in data 05.08.1997 il Comune di Carsoli ha stipulato con la Società. Telecom Italia Mobile S.p.A., un contratto di concessione di area pubblica per l'installazione di una Stazione Radio Base di telecomunicazioni, avente ad oggetto la concessione di suolo pubblico di circa mq 310, sita nel Comune di Carsoli (AQ), Località Pietrasecca, distinto nel N.C.T. di Carsoli (AQ), Foglio 19, Particella 232;

la Società Telecom Italia Mobile S.p.A. in data 26 Marzo 2015, ha conferito il proprio ramo d'azienda - costituito dai beni e rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile a INWIT S.p.A., facente parte del gruppo Telecom;

la società INWIT S.p.A, a seguito del conferimento in data 26 Marzo 2015, con rogito del notaio Carlo Marchetti di Milano, (repertorio 11883 – racc. n.6154), ha assunto la titolarità dei rapporti contrattuali in tutti i diritti ed obblighi subentrando a Telecom;

tale società con nota di posta certificata del 18/09/2018 protocollata in data 19/09/2018 prot. 8359, ha chiesto di modificare il canone di concessione in essere e contestualmente, la rideterminazione del canone annuale;

### Considerato che ai sensi del D.Lgs. 259/2003:

- la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è di preminente interesse generale;
- gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e le opere accessorie occorrenti hanno per la loro funzionalità carattere di pubblica utilità;
- le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei relativi operatori;

### Richiamato l'art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003;

Precisato che per il contratto anzidetto è stata richiesta la rinegoziazione mediante risoluzione dello stesso e stipula di nuovo contratto contenente nuove e diverse pattuizioni riguardo alla concessione dell'area di proprietà comunale in Pietrasecca, distinto nel N.C.T. di Carsoli (AQ), Foglio 19, particella 232 (parte), per un canone annuo di €6.600,00. che verrà corrisposto in rate annuali da versarsi entro il 30 giugno di ciascun anno;

Ritenuto che la rimozione degli impianti creerebbe in ogni caso un danno al Comune di Carsoli oltre a interferire negativamente sull'erogazione del servizio;

Ritenuto, altresì, dover per altro accettare la proposta anzidetta, in modo da generare una entrata extratributaria, mettendo a profitto un bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune, nel pieno rispetto delle vigenti normative che obbligano gli enti locali ad operare proprio in tal senso;

Visto lo schema di contratto allegato alla presente;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

---

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Dare in concessione per anni 9, decorrenti dal 01.01.2019, alla società INWIT S.p.A, avente sede legale in Milano in Via Giorgio Vasari n. 19, il terreno di proprietà comunale sito in Carsoli (AQ) in Località Pietrasecca, distinto nel N.C.T. di Carsoli (AQ), Foglio 19, Particella 232 (parte) per le motivazioni riportate nelle premesse del presente atto.
2. Approvare lo schema di contratto, allegato alla presente deliberazione, per il relativo canone annuale di € 6.600,00, da corrispondere in un'unica rata annuale anticipata da pagare entro 30 giugno di ciascun anno di riferimento decorrente dal 01.01.2019.
3. Dare atto che tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, saranno a carico del concessionario.
4. Individuare quale soggetto legittimato alla sottoscrizione del contratto l'ing. D'Andrea Quinto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune.
5. Dichiarare, con separata votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.

Il Proponente  
IL SINDACO  
*F.to Dott.ssa Avv. Velia NAZZARRO*

### ***Pareri art. 49 T.U.***

=====

IN ORDINE alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio Urbanistico  
*F.to* Ing. Quinto D'Andrea

=====

IN ORDINE alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to D.ssa A.M. D'Andrea

---

---

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE  
APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI CARSOLI SITO IN LOC.TA'  
PIETRASECCA A INWIT S.P.A. (INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.)  
PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE.

Tra

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_, domiciliato in Carsoli  
(AQ) presso la sede Municipale, in qualità di \_\_\_\_\_ del COMUNE DI  
CARSOLI con sede in Piazza della Libertà n. 1 indirizzo e-mail  
comune.carsoli@pec.it in nome e nell'interesse del quale agisce, denominato in  
seguito "Amministrazione";

e

Sig. Claudio De Blasio, nato a Roma il 15.06.1965, domiciliato ai fini del presente  
atto presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara di intervenire ed agire  
quale procuratore speciale della INWIT, Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con  
sede legale in Milano, Via Giorgio Vasari n. 19, Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano e Codice Fiscale 08936640963, tale nominato in forza di procura speciale  
autenticata dalla Dott.ssa Sandra De Franchis Notaio in Roma in data 19.07.2016  
Repertorio n. 6371, Raccolta 2884 registrata a Roma 4 il 20.07.2016 al n. 22342  
serie 1T (conservata in atti) nel prosieguo dell'atto indicato con la parola "INWIT" o  
"Concessionario".

**PREMESSO CHE**

- Con contratto del 05/08/1997 il Comune di Carsoli ha dato in locazione alla  
Telecom Italia Mobile S.p.A. porzione di terreno di Mq 310, sito in Loc.tà Pietrasecca,  
per l'installazione di una rete di stazione radio base di Telecomunicazioni;

- con atto del 26 marzo 2015 a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano Telecom ha conferito il proprio ramo di azienda – costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile – a INWIT, facente parte del Gruppo Telecom Italia (di seguito il “Conferimento”);

- a seguito del Conferimento, la cui efficacia decorre dall’1 aprile 2015, INWIT ha assunto la titolarità del rapporto contrattuale relativo all’immobile di cui sopra, subentrando a Telecom Italia S.p.A. in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti;

- sulla predetta porzione di immobile la Società INWIT S.p.A. intende mantenere una infrastruttura per reti di tele e/o telecomunicazioni e pertanto ha formulato una nuova proposta contrattuale;

- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ dell’\_\_\_\_\_, esecutiva a norma di legge e conservata in atti, la Giunta Municipale ha fornito preciso indirizzo al Dirigente competente affinché provveda alla stipulazione di un nuovo contratto con la società INWIT S.p.A.;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Patrimonio n \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la bozza del presente contratto;

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale al presente atto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**PARTE I**

1) Si risolve consensualmente e in via anticipata il contratto originario stipulato in data 05/08/1997 avente ad oggetto locazione porzione di terreno di Mq 310, sito in Loc.tà Pietrasecca catastalmente censito al Foglio n. 19 Particella 232;

2) La risoluzione decorre dal giorno precedente alla decorrenza del presente contratto.

3) In seguito alla risoluzione nulla è più dovuto da parte del conduttore al Comune in relazione al predetto contratto.

## **PARTE II**

### **ARTICOLO 1**

Le Parti stipulano un nuovo contratto di concessione regolato dagli articoli seguenti

### **ARTICOLO 2**

#### **OGGETTO**

L'Amministrazione assegna in concessione d'uso ad INWIT il lotto di immobile di proprietà comunale sito in Comune di Carsoli Loc.tà Pietrasecca catastalmente censito al Foglio n. 19 Particella 232 per una superficie di circa 310 mq, meglio identificato nell'elaborato grafico allegato sub A), per il mantenimento della infrastruttura di rete. Il Comune dichiara che l'immobile è parte del patrimonio indisponibile che la concessione a INWIT non muta la destinazione d'uso dello stesso e autorizza il mantenimento degli apparati già installati sull'infrastruttura esistente, ivi incluse le eventuali innovazioni tecnologiche, necessarie per i servizi di tele o videocomunicazione di proprietà di TIM finalizzati alla fornitura di servizi di pubblica utilità.

Le parti precisano, e si danno reciprocamente atto, che la presente concessione di suolo pubblico non rientra nel campo di applicazione della locazione, per le disposizioni della legge speciale 392/78, onde rimangono inalterati e impregiudicati i diritti del concedente in ordine alla sua supremazia, polizia, autotutela, esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché ogni altra tutela giurisdizionale.

### **ARTICOLO 3**

#### **DECORRENZA E DURATA**

La durata del contratto di concessione è stabilita in anni 9 (nove) a decorrere dalla data 01/01/2019. Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso è rinnovabile previa adozione di nuovo atto deliberativo.

#### **ARTICOLO 4**

##### **ESERCIZIO ATTIVITA'**

Per il concreto esercizio dell'attività strumentale alla fornitura del servizio pubblico di comunicazioni elettroniche, il concessionario si impegna a munirsi di tutte le autorizzazioni, permessi comunque denominati prescritti dalla vigente normativa in materia. L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dal bene concesso ed anche per il mancato uso contrattuale.

#### **ARTICOLO 5**

##### **CANONE**

Il canone di concessione annuo, viene fissato in € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00) e sarà corrisposto in rate annuali anticipate ed i pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto intestato al Comune di \_\_\_\_\_ codice Iban \_\_\_\_\_ entro il 30 giugno di ciascun anno.

A partire dal secondo anno di concessione, il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta dell'Amministrazione da formularsi per iscritto di anno in anno, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. Gli aggiornamenti di canone

dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT.

Le Parti precisano che, ai fini del primo aggiornamento, l'importo di canone da considerare è pari al canone annuale iniziale come determinato al presente articolo.

Il mancato pagamento del canone di concessione oltre 90 (novanta) giorni dalla decorrenza, comporta la decadenza della concessione, da comunicare in forma amministrativa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta.

## **ARTICOLO 6**

### **ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è considerato consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale oggetto di concessione di cui al precedente Art. 2.

Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico l'apposita segnaletica di sicurezza comprendente: la segnalazione di apparecchiature sotto tensione elettrica, l'esposizione a campi elettromagnetici e ogni altra indicazione prevista dalla normativa sulla sicurezza.

Il concessionario è tenuto alla verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto.

Le opere di innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto che si rendessero necessarie potranno essere eseguite a cura e spese del concessionario previa comunicazione all'Amministrazione concedente.

## **ARTICOLO 7**

### **CESSIONE DEL CONTRATTO**

La Concessionaria ha facoltà di cedere, anche parzialmente, il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, a società controllanti e controllate nonché ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche, facendo assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni. L'Amministrazione autorizza sin d'ora la cessione del contratto, anche parziale e il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie del Concessionario, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Il Concessionario si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni eventuale modifica societaria, entro 15 giorni dall'atto, trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci.

#### **ARTICOLO 8**

#### **RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE**

Il Concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni cagionati a seguito di comportamenti dolosi o colposi alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dalle infrastrutture passive che insisteranno sull'immobile concesso in uso, obbligandosi ad intervenire in maniera diretta ed a proprie spese per qualsiasi azione, anche legale, verso l'Amministrazione, sollevata da parte di terzi, concernente detta infrastruttura.

Si precisa infine che la società Inwit S.p.A. è responsabile dei comportamenti dannosi dolosi o colposi propri ovvero "della Inwit stessa" oppure compiuti dalla società Inwit S.p.A..

#### **ARTICOLO 9**

#### **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

	La concessione è sottoponibile a revoca - previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le	
	inadempienze contestate - per:	
	- uso improprio dei beni;	
	- realizzazioni di lavori di manutenzione straordinaria, di miglioramento o	
	ampliamento delle superfici e dei locali, realizzazioni di cubature edilizie, vani tecnici	
	in assenza delle preventive autorizzazioni comunali;	
	- mancato pagamento del canone o ritardo nel pagamento dello stesso oltre 90 giorni	
	dalla scadenza stabilita nell'art. 5 del presente;	
	- qualora l'Amministrazione abbia necessità, per motivi di pubblico interesse, di	
	rientrare nel possesso del bene oggetto della concessione; in tal caso devono essere	
	comunicati i motivi di pubblico interesse, assegnando allo stesso un termine per	
	eventuali controdeduzioni in esito alle quali il Comune si pronunzia entro 30 giorni in	
	via definitiva.	
	In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, INWIT non avrà diritto ad alcun	
	indennizzo o risarcimento, fatta salva la restituzione della quota parte di canone di	
	concessione corrisposta e non goduta. L'Amministrazione comunicherà detti motivi	
	con preavviso di tre mesi precedenti alla data in cui il rilascio del bene dovrà avere	
	esecuzione.	
	<b>ARTICOLO 10</b>	
	<b>RECESSO DEL CONCESSIONARIO</b>	
	È data facoltà al concessionario, mediante comunicazione scritta indirizzata	
	all'Amministrazione Comunale, con un preavviso non inferiore a sei mesi, di	
	recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, senza che possa	
	essere riconosciuto all'Amministrazione concedente alcun rimborso spese o somme	

a titolo di risarcimento.

#### **ARTICOLO 11**

##### **RICONSEGNA**

Al termine della concessione o in caso di cessazione anticipata del contratto, qualunque ne sia la causa, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare il lotto di terreno libero da impianti, arredi, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti. Lo stesso è inoltre tenuto, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino dell'area.

Per ogni caso di ritardato rilascio, il concessionario è tenuto a pagare un'indennità di occupazione pari all'ultimo canone applicato fino alla effettiva riconsegna dell'immobile.

#### **ARTICOLO 12**

##### **SUBORDINAZIONE A LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto e pattuito con la presente concessione, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, se ed in quanto applicabili, ed alle leggi in materia di concessione di beni demaniali e ad ogni altra legge vigente applicabile alla fattispecie.

#### **ARTICOLO 13**

##### **SPESE DI REGISTRAZIONE**

Tutte le spese relative al presente atto per diritti, bolli e sua registrazione, sono a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 14**

##### **ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio in:

Per il Concessionario:

Infrastrutture Wireless Italiane Spa, Via Giorgio Vasari n. 19 – Milano – CAP 20123

Per l'Amministrazione:

Comune di Carsoli Piazza della Libertà n. 1 - CAP 67061

**ART.15**

**ALLEGATI**

Fa parte integrante e sostanziale del presente atto il seguente allegato:

A) Planimetria

Le Parti sottoscrivono per accettazione incondizionata i soprastanti articoli, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., nonché per specifica approvazione delle condizioni stabilite nel presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO WIRELESS ITALIANE S.P.A.

(Sig. Claudio De Blasio)

LOMBARDIA - PIETRAVECCA  
CATASTRO PLURIENITICO - CATASTRO DEL FOGLIO 89

SCALE 1:10000





Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 844 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 29/01/2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_